COMUNE DI PIETRAMELARA

PROVINCIA DI CASERTA

AVVISO PUBBLICO

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI TECNICI IDONEI A SVOLGERE LA FUNZIONE DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'AUTORIZZZAZIONE SISMICA, AI SENSI DELL'ART.4-BIS DELLA L. N.9 DEL 1983, COME MODIFICATO DALLA L.R. N°28/2018.

Premesso che con Determina n. 258/2024, Reg. Gen. n. 483 del 29/08/2024, è stato approvato lo schema di avviso pubblico di cui all'oggetto;

Il Responsabile del Servizio,

A V V I S A

ART. 1 - FINALITA' DELL'AVVISO

1. Il comune di Pietramelara intende procedere alla istituzione di una commissione per l'espletamento delle attività e funzioni di cui alla L. R. 9/83, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19, **ai sensi dell'art. 4-bis della l. r. 9/83,** aggiunto dall'art. 33 della legge Regionale 1/2012. A tal fine intende creare un elenco di tecnici idonei ad espletare tali attività.
2. La presente procedura, in conformità alle citate disposizioni e come espressamente previsto dal regolamento per la prevenzione del rischio sismico approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 24/07/2020 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, è tesa a dotare il settore Tecnico di un supporto specialistico professionale, di comprovata esperienza, per l'espletamento delle attività inerenti l'attuazione della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii., mediante la costituzione di un elenco di professionisti tecnici tra cui ingegneri e architetti, geometri e geologi iscritti nel relativo Albo Professionale con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici.
3. L'iscrizione all'elenco comporta incarichi di collaborazione per la realizzazione di attività di supporto specialistico al Responsabile del Procedimento del Servizio del Comune di Pietramelara per l'istruttoria di progetti esecutivi oggetto di denuncia dei lavori, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'effettuazione del controllo sulla progettazione, come previsto dalla L. R. 9/83 e ss.mm.ii., nonché per lo svolgimento delle attività e funzioni stabilite dal vigente regolamento per la prevenzione del rischio sismico approvato con delibera di Consiglio Comunale n.15 del 24/07/2020.

ART. 2 -REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Sono ammessi alla procedura per la costituzione dell'Elenco i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati aderenti all'Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti minimi alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura:

- di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento

universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi più un geologo ed un geometra;

- abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'ordine/albo professionale di appartenenza;
- comprovata e significativa esperienza professionale nella progettazione e collaudo strutturale di edifici e infrastrutture in zona sismica;
- godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere alla procedura coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o che siano stati dichiarati decaduti da impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, o che siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; non possono accedere alla procedura, altresì, coloro che abbiano riportato condanne penali, anche ex art. 444 c.p.p. a seguito di patteggiamento, per qualsiasi reato incidente sulla moralità professionale;
- adeguata conoscenza, scritta e parlata, della lingua italiana;
- adeguata conoscenza della normativa, nazionale e regionale, nel campo della sismica, dell'edilizia e delle costruzioni;
- abilità nell'uso dei più comuni strumenti e programmi informatici;
- insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs 50/2016;
- regolarità contributiva;

2. La mancanza o la non dichiarazione anche di uno solo dei sopraindicati requisiti comporta l'esclusione dalla procedura.
3. L'Amministrazione si riserva l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando anche, per la parte di competenza, con l'ausilio degli Ordini Professionali di appartenenza.
4. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli interessati in qualsiasi momento dalla presente procedura, ove venga accertato il difetto dei requisiti prescritti.
5. Sono ammessi alla procedura i dipendenti, con datore di lavoro pubblico o privato, in possesso della prescritta autorizzazione.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Gli interessati devono presentare un dossier di candidatura composto da:

   a) domanda di iscrizione alla Elenco professionisti esperti, secondo l'Allegato 1 del presente avviso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, completo di tutte le dichiarazioni ivi riportate;

b) curriculum vitae e professionale (modello europeo) debitamente sottoscritto e recante timbro professionale, attestante la capacità tecnica del professionista, con particolare riferimento ai titoli di studio o professionali posseduti ed agli incarichi prestati, comprovanti l'esperienza professionale acquisita e richiesta dal presente avviso;

c) fotocopia, fronte – retro, di un documento d'identità in corso di validità, debitamente sottoscritto.

2. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae e professionale hanno valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per cui non è necessario allegare la relativa documentazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà della verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e di chiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge.

3. Nella domanda dovrà esprimersi il consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs n. 196 del 30/06/2003.

4. Il dossier di candidatura, a pena di esclusione, deve essere contenuto in busta chiusa e sigillata, e deve essere consegnato a mano al protocollo generale dell'Ente, nei giorni di ricevimento del pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00, nonché martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00), ovvero spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: "*Comune di Pietramelara - Settore Tecnico – P.zza Municipio n°1, 81051 Pietramelara (Ce)*".
   Il dossier di candidatura, in alternativa alla consegna a mano ed alla spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, può essere spedito, a mezzo P.E.C. all'indirizzo protocollo.pietramelara@pec.it; utc.pietramelara@pec.it .

5. Sulla busta contenente il dossier di candidatura, a pena di esclusione, oltre all'indicazione del mittente, deve essere apposta la seguente dicitura: "***PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI TECNICI IDONEI A SVOLGERE LA FUNZIONE DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'AUTORIZZZAZIONE SISMICA, AI SENSI DELL'ART.4-BIS DELLA L. N.9 DEL 1983, COME MODIFICATO DALLA L.R. N°28/2018".*** Nel caso di invio a mezzo P.E.C., la succitata dicitura, a pena di esclusione, deve essere riportata nell'oggetto della P.E.C.

6. Non si terrà conto delle domande presentate o spedite oltre il termine stabilito nel presente articolo.

7. Le domande incomplete e/o non debitamente sottoscritte e recanti timbro professionale e/o non redatte con l'indicazione dei requisiti e/o con le dichiarazioni di cui al precedente art. 2 e/o non redatte con l'indicazione dei requisiti e/o con le dichiarazioni riportate nello schema di domanda allegato al presente avviso, verranno escluse.

8. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale smarrimento della domanda di partecipazione dovuto a disguido postale o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. L'Amministrazione non risponde altresì dell'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E' IL GIORNO 17 SETTEMBRE 2024 ALLE ORE 12:00

ART. 4 - SELEZIONE DEI CANDIDATI E ISCRIZIONE NELLE SHORT LIST

1. Le candidature pervenute secondo le modalità previste dall'Avviso Pubblico saranno valutate previa rigorosa verifica dal Responsabile dell'Area Tecnica;
2. La procedura di formazione dell'elenco di professionisti non impegna in alcun modo l'Amministrazione nei confronti dei candidati che produrranno la domanda di iscrizione;
3. La Commissione per il Rischio Sismico, verrà nominata con **Decreto Sindacale, ai sensi dell'art.4 della Legge 9/1983** e sarà formata da cinque professionisti tecnici tra cui ingegneri e architetti, geometri e geologi iscritti nel relativo Albo Professionale;
4. L'inserimento nell' elenco dei professionisti non comporta alcun diritto, da parte dei partecipanti alla presente procedura, ad ottenere un incarico professionale dall'Amministrazione Comunale. L'acquisizione della candidatura, scaturente dall'inserimento del nominativo della figura professionale nel citato elenco dei professionisti, non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo Comune, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato o aspettativa, in ordine all'eventuale successivo conferimento dell'incarico di componente tecnico della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica.

ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali forniti nelle domande di partecipazione alla presente procedura saranno raccolti presso il settore Tecnico del Comune di Pietramelara. I dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura e all'eventuale affidamenti dei correlati incarichi professionali, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
2. Il Responsabile del trattamento è l'Arch. Gaetano AURICCHIO, Responsabile dell'Area Tecnica;
3. Il consenso al trattamento dei dati personali è obbligatorio ai fini della

valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

4. Si informa che, in adesione ai principi di trasparenza e di pubblicità degli atti, il Comune di Pietramelara renderà pubblici gli elenchi dei propri consulenti e collaboratori sul sito istituzionale.

ART. 6 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. La Commissione per il Rischio Sismico verrà nominata con Decreto Sindacale. I professionisti selezionati quali componenti della Commissione per il Rischio Sismico verranno successivamente invitati a sottoscrivere la convenzione con l'Ente.

1. La Commissione, nominata con decreto sindacale ai sensi dell'art. 4 bis della legge 9/1983, deve essere formata da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi più un geologo ed un geometra (quest'ultimo però con la facoltà di esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali). La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della l.r. 9/1983.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione la nomina quale componenti della suindicata Commissione per il Rischio Sismico avrà efficacia per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dal decreto sindacale di nomina.

3. I suddetti incarichi saranno affidati, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, ai candidati iscritti nell'elenco.

4. I professionisti selezionati che dovessero rifiutare un incarico senza giustificato motivo, o che non dovessero rispondere all'invito dell'Amministrazione per l'affidamento dell'incarico, o che dovessero svolgere l'incarico in maniera non fedele al vigente regolamento per la prevenzione del rischio sismico approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 24/07/2020 e/o alla convenzione sottoscritta, saranno cancellati d'ufficio dall'Elenco (short list).

5. La cancellazione d'ufficio dalla Short List è disposta con determina del responsabile del Settore Tecnico.

6. Gli incarichi da affidare consistono nel supporto specialistico al Responsabile del Procedimento del Settore Tecnico per l'istruttoria di progetti esecutivi oggetto di denuncia dei lavori ai sensi della L.R. 9/83 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'effettuazione del controllo sulla progettazione, come previsto dalla L.R. 9/83 e ss. mm. ii., nonché per le attività e funzioni stabilite dal vigente regolamento per la prevenzione del rischio sismico approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 24/07/2020.

In particolare, il professionista avrà il compito di esaminare i progetti esecutivi assegnati, a supporto al Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione, al fine di verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, riscontrando anche a mezzo di liste di controllo:

a) l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;

b) che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

7. L'esito della predetta verifica su ciascun progetto potrà essere "positivo", "integrazioni", "negativo". Nel caso di richiesta di "integrazioni" il professionista avrà il compito di esaminare anche le integrazioni progettuali all'uopo prodotte dal committente della denuncia dei lavori, senza alcun compenso aggiuntivo.

ART. 7 - VALIDITÀ DELL' ELENCO PROFESSIONISTI (SHORT LIST)

1. L'Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica ha efficacia per la durata di tre anni, decorrenti dalla determina del Responsabile del Settore Tecnico di approvazione dell'Elenco stesso.
2. L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di utilizzare gli esperti iscritti anche per eventuali altre attività afferenti il programma di che trattasi, nonché di procedere ad eventuali aggiornamenti del short list, mediante analogo procedimento ad evidenza pubblica.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

1. I professionisti incaricati avranno i seguenti obblighi minimi verso il Comune di Pietramelara:

a) effettuare la prestazione sulla base di quanto previsto nella convenzione/contratto e nel regolamento comunale per la prevenzione del rischio sismico, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina la materia;

b) svolgere le attività oggetto della convenzione/contratto e del regolamento comunale per la prevenzione del rischio sismico, in coordinamento con il Comune di Pietramelara, nel rispetto delle modalità di espletamento e dei limiti temporali in essi previsti;

c) inviare all'Amministrazione, alle scadenze comunicate e con le modalità richieste da quest'ultima, i dati relativi all'attuazione delle attività/prestazioni

oggetto dell'incarico;

d) avere cura dei progetti esecutivi e della documentazione oggetto di esame e mantenere la massima riservatezza sugli atti, senza estrarne copia alcuna né utilizzare mai le relative informazioni, in alcuna maniera, anche successivamente alla conclusione delle attività oggetto dell'incarico;

e) rispettare le norme deontologiche professionali e, in particolare, non assumere azioni e/o comportamenti lesivi del decoro e della dignità professionale con riferimento ai soggetti (committenti, progettisti, direttori lavori, collaudatori, costruttori) indicati nelle denunce dei lavori oggetto dell'incarico di consulenza specialistica;

f) non assumere altri incarichi incompatibili con la prestazione oggetto della convenzione/contratto;

2. Il professionista incaricato, nella convenzione, fornisce:

a) dichiarazione sul rispetto della contribuzione previdenziale;

b) dichiarazione liberatoria per l'Amministrazione di assenza di condizioni di incompatibilità con l'espletamento dell'incarico, per ciascun progetto esecutivo assegnato, con impegno all'immediata rinuncia all'incarico stesso nel caso dovesse sorgere qualsivoglia fattispecie di incompatibilità prima della conclusione dell'incarico.

3. Sono incompatibili con l'espletamento dell'incarico i professionisti che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non siano in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale;

b) abbiano contenzioso in corso con l'Amministrazione comunale;

c) siano risultati inadempienti in precedenti incarichi (ritardi, inadempienze o gravi negligenze debitamente contestati);

d) abbiano perso i requisiti richiesti;

e) siano titolari, amministratori o dipendenti di società, enti o istituti, amministrazioni aggiudicatrici o organismi di diritto pubblico, come indicati nelle denunce dei lavori oggetto dell'incarico di consulenza specialistica quale soggetto committente;

f) abbiano contenzioso in corso con le società, enti o istituti, amministrazioni aggiudicatrici o organismi di diritto pubblico, come indicati nelle denunce dei lavori oggetto dell'incarico di consulenza specialistica quale soggetto committente

g) con riferimento ai soggetti (committenti, progettisti, direttori lavori, collaudatori, costruttori) indicati nelle denunce dei lavori oggetto dell'incarico di consulenza specialistica, siano uniti da rapporto di coniugio, da vincolo di

parentela o di affinità sino al quarto grado.

ART. 9 – ONORARIO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI

1. La verifica dello svolgimento dell'incarico conferito è di competenza del Responsabile del settore Tecnico che propone al Sindaco la revoca dell'affidamento dell'incarico che comporta la conseguente esclusione dalla Short List da effettuarsi con determina del caposettore, qualora la prestazione non sia svolta correttamente;
2. Il corrispettivo per ciascun professionista selezionato ai sensi del comma 1 dell'art. 6 viene determinato e corrisposto secondo quanto stabilito dal art.9 del regolamento comunale per la prevenzione del rischio sismico;
3. L'attività svolta dal professionista incaricato non determina alcun vincolo di subordinazione, né rapporto continuativo o dipendente con il Comune;
4. Il Comune si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal rapporto, corrispondendo al professionista il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro svolto;
5. Il professionista può recedere anticipatamente, prima della scadenza della convezione/contratto, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. In tal caso il compenso da prestare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. In caso di recesso da parte del professionista, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso si applicherà, a titolo di penale, una detrazione pari al 10 (dieci) per cento di quanto spettante. Il professionista che recede anticipatamente dalla convenzione/contratto, senza giustificato motivo, viene cancellato d'ufficio dalla Short List;

   Il professionista può essere dichiarato decaduto dall'incarico, e conseguentemente il contratto viene risolto, per inosservanza degli obblighi contrattuali, qualora contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui alla convenzione e al regolamento comunale per il rischio sismico, a norme di legge o regolamenti, a ordini o istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta;
6. E' fatta salva ogni eventuale azione nei confronti del professionista per eventuali danni provocati al Comune in conseguenza dell'inosservanza contrattuale;
7. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni causati dal professionista nell'esercizio dell'attività contrattuale;
8. Il lavoro svolto dal professionista ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Comune. Il professionista non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo con

pubblicazione se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del Comune. Tutti i dati e le informazioni di cui il professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico, dovranno considerarsi riservati secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003.

ART. 10- AGGIORNAMENTO DELLE SHORT LIST

La Short List, fatta salva la prevista ipotesi di cancellazione/integrazione, è oggetto di periodici aggiornamenti, con cadenza triennale e comunque allorquando l'Amministrazione ne riconoscerà la necessità.

Pietramelara 29/08/2024

IL RESPONSABILE
F.TO ARCH. GAETANO AURICCHIO